

-----ALLEGATO "A" AL N. 7764/6028 DI REPERTORIO-----

-----S T A T U T O-----

-----ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE CASA DI MARTA ETS**".-----

La denominazione "**FONDAZIONE CASA DI MARTA ETS**" è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.-----

-----ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE-----

La Fondazione ha sede in Saronno.-----

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Fondazione.-----

-----ARTICOLO 3 - FINALITA' E SCOPI-----

La Fondazione, con esclusione di ogni tipo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando al fine di garantire assistenza sociale attraverso la promozione, la realizzazione, la gestione ed il coordinamento delle attività capaci di dare concrete risposte alle più svariate esigenze di aiuto che provengono dalle fasce più deboli della società.-----

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si prefigge di realizzare, gestire e coordinare, nonché finanziare un insieme di interventi integrati rivolti a contrastare e superare le svariate situazioni di indigenza e di bisogno della persona, quali l'organizzazione, l'allestimento e la messa a disposizione di spazi di accoglienza e la prestazione di servizi alla persona di prima necessità.-----

La Fondazione potrà attuare anche progetti di beneficenza diretta specificamente approvati dal Consiglio mediante erogazioni gratuite in denaro a favore delle fasce più deboli della società.-----

-----ARTICOLO 4 - ATTIVITA'-----

La Fondazione, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel D.Lgs. 117/2017, persegue le suddette finalità, attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:-----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni (attività di cui alla lettera a) del D.Lgs. 117/2017);-----

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (attività di cui alla lettera c) del D.Lgs. 117/2017);-----

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attività di cui alla lettera d) del D.Lgs. 117/2017);-----

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (attività di cui alla lettera i) del D.Lgs. 117/2017);-----

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (attività di cui alla lettera m) del D.Lgs. 117/2017);-----

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (attività di cui alla lettera q) del D.Lgs. 117/2017);-----

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (attività di cui alla lettera r) del D.Lgs. 117/2017);-----

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (attività di cui alla lettera u) del D.Lgs. 117/2017);----

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (attività di cui alla lettera z) del D.Lgs. 117/2017).-----

La Fondazione potrà promuovere l'educazione alla cultura della solidarietà, anche attraverso itinerari di sensibilizzazione aperti soprattutto ai giovani.-----

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà organizzare attività occasionali di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e può porre in essere l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, da sviluppare mediante eventi ed iniziative di vario genere, anche in collaborazione con terzi, nonché ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da persone fisiche e/o giuridiche nonché da Enti pubblici, privati, territoriali e non.-----

L'ambito di attività della Fondazione è prevalentemente individuato nel territorio del "Saronnese", e si esaurisce comunque nell'ambito della Regione Lombardia.-----

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Fondazione, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente.-----

-----ARTICOLO 5 - IL PATRIMONIO-----

-----Fondo di Dotazione e Fondo di Gestione-----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Esso è costituito:-----

- dal Fondo di Dotazione,-----

- dal Fondo di Gestione.-----

Il Fondo di Dotazione della Fondazione è costituito:-----

a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;-----

b) dalle contribuzioni, pubbliche o private, con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Fondazione ad incremento del Fondo di Dotazione;-----

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Fondo di Dotazione;-----

d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.-----

La Fondazione finanzia le proprie attività con il Fondo di Gestione costituito da:-----

a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Fondo di Dotazione;-----

b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;-----

c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Fondo di Dotazione, destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Consiglio di Fondazione;-----

d) i ricavi delle attività istituzionali;-----
e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse;-----
f) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.-----
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.-----
E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.-----

-----**ARTICOLO 6 - GLI ORGANI**-----

Sono organi della Fondazione:-----
a. il Consiglio di Fondazione;-----
b. il Presidente e il Vice Presidente;-----
c. il Collegio dei Fondatori;-----
d. il Revisore Legale dei conti;-----
e. l'Organo di controllo.-----
Ogni carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.-----
In ogni caso, il Consiglio di Fondazione potrà deliberare un'indennità di funzione a favore del Revisore Legale dei conti e/o dell'Organo di controllo, ove investito anche della revisione legale dei conti.-----

-----**ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA**-----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione composto da cinque a sette componenti.-----
La determinazione del numero dei Consiglieri sarà oggetto di delibera del Collegio dei Fondatori.-----
Nella eventualità il Consiglio fosse composto da cinque componenti, sarà così costituito:-----
- da quattro membri nominati dal Collegio dei Fondatori,-----
- da un membro nominato dalla Fondazione Eurojersey.-----
Nella eventualità il Consiglio fosse composto da sei o sette componenti, sarà così costituito:-----
- da cinque o sei membri nominati dal Collegio dei Fondatori,-----
- da un membro nominato dalla Fondazione Eurojersey.-----
Alle riunioni del Consiglio di Fondazione potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Soci Onorari.-----
Il Consiglio di Fondazione dura in carica per tre esercizi e perciò fino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di intera sua gestione.-----
I membri del Consiglio di Fondazione possono essere riconfermati senza interruzione tra un mandato e il successivo.-----
Il primo Consiglio di Fondazione viene nominato in sede di atto costitutivo.-----

ARTICOLO 8 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

I componenti del Consiglio di Fondazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza del Consiglio secondo quanto previsto dall'articolo precedente; la cessazione del Consiglio per scadenza ha effetto dalla data di ricostituzione della maggioranza del Consiglio per effetto delle nuove nomine.-----

I componenti del Consiglio di Fondazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Fondazione, a seguito di assenza ripetuta per almeno tre sedute del Consiglio di Fondazione senza giustificato motivo.-----

In caso di cessazione o decadenza dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Fondazione, si provvede alla relativa sostituzione richiedendo la nomina del sostituto al soggetto cui compete la nomina del consigliere dimissionario o cessato.-----

I consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla prima scadenza naturale del Consiglio.-----

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Fondazione, senza che si sia già provveduto alla loro sostituzione ai sensi del disposto del precedente comma, comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina della maggioranza dei membri del nuovo Consiglio.-----

-----**ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE**-----

Al Consiglio di Fondazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione al fine di perseguire le finalità della Fondazione stessa.-----

Compete in particolare al Consiglio di Fondazione:-----

a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;-----

b) stabilire gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare; redigere la relazione annuale sull'attività, predisporre ed eseguirne i programmi;-----

c) approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo, nonché il Bilancio sociale, ove previsto per legge; deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;-----

d) definire la struttura operativa della Fondazione;-----

e) stabilire l'eventuale indennità di funzione del Revisore Legale dei conti e dell'Organo di controllo;-----

f) nominare tra i propri membri il Segretario di Fondazione, determinandone le funzioni con propria deliberazione assunta e pubblicata ai sensi di legge;-----

g) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; amministrare il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;-----

h) deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;-----

i) assumere e licenziare il personale dipendente, conferire incarichi professionali e determinare il relativo trattamento giuridico ed economico nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/1997; adottare i regolamenti interni;-----

j) istituire eventuali Commissioni interne con compiti consultivi e propositivi;-----

k) deliberare le eventuali modifiche dello statuto previa acquisizione del parere del Collegio dei Fondatori e, ove previsto dalla normativa vigente, sottoporle alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;-----

l) deliberare sulle eventuali proposte di estinzione e/o di trasformazione della Fondazione, nonché di destinazione del suo patrimonio, nei limiti consentiti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, nominando l'organo liquidatore, previa acquisizione del parere del Collegio dei Fondatori;-----

m) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017.-----

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge e può avvalersi di consulenti.-----

-----**ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE**-----

Il Consiglio di Fondazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.-----

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio.--

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei destinatari.-----

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.-----

Le adunanze del Consiglio di Fondazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.-----

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.-----

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, di quello del consigliere più anziano.-----

Le sedute del Consiglio di Fondazione sono verbalizzate da un segretario; le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario di Fondazione, se nominato, ovvero da un membro del Consiglio eletto a maggioranza dai Consiglieri.-----

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.-----

Le riunioni del Consiglio di Fondazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:----

(a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.-----

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Fondazione, nella seduta di insediamento dello stesso, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Fondazione stesso.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Fondazione dal quale è stato eletto (tre esercizi) e può essere riconfermato senza interruzione tra un mandato e il successivo.

ARTICOLO 12 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9 del presente Statuto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, il Presidente del Consiglio di Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità allo Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Fondazione determinando l'ordine del giorno, provvede, con firma libera alla esecuzione di tutte le deliberazioni, vigila sull'andamento generale ed economico della Fondazione, promuove il conseguimento delle finalità istituzionali, sovrintende all'amministrazione della Fondazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta con propria delibera assunta e pubblicata ai sensi di legge.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione anche in giudizio con facoltà, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Fondazione, di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Fondazione, costituirsi parte civile in nome per conto della Fondazione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di Fondazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva e comunque non oltre quindici giorni dall'assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai fondatori partecipanti all'Atto Costitutivo, e dai "fondatori successivi" che avranno ottenuto in via straordinaria tale qualifica dal Collegio dei Fondatori, con propria delibera votata dalla maggioranza di almeno i due terzi dei membri del Collegio stesso, in considerazione di quanto abbiano potuto o possano contribuire in modo particolarmente rilevante, a giudizio del Collegio dei Fondatori allo sviluppo della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti poteri:

- a) determinare il numero dei membri del Consiglio di Fondazione;
- b) nominare i membri del Consiglio di Fondazione di sua competenza;
- c) attribuire la qualifica di fondatore successivo, nominare i Soci Onorari e delibera-

re la loro eventuale decadenza ai sensi dei successivi articoli:-----

d) nominare l'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti, se ritenuto necessario o in caso di obbligo di nomina;-----

e) formulare i pareri richiesti dal Consiglio di Fondazione o dagli altri organi della Fondazione.-----

Il Collegio dei Fondatori è presieduto da un Coordinatore nominato al suo interno con il voto della maggioranza dei componenti; il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieleggibile.-----

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta il Coordinatore medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno due membri del Collegio stesso.-----

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli membri del Collegio.-----

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo di qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.-----

Le adunanze sono presiedute dal Coordinatore o, in sua mancanza, dal membro anziano per età, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.-----

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, fatte salve le deliberazioni relative alla nomina dei Fondatori successivi e dei Soci Sostenitori che sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti all'adunanza e per la nomina dei Soci Onorari che sono adottate all'unanimità dei membri presenti all'adunanza.-----

Le adunanze del Collegio dei Fondatori e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i membri in carica.-----

Le riunioni del Collegio dei Fondatori si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

(a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;-----

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le sedute del Collegio dei Fondatori sono verbalizzate dal Coordinatore.-----

-----**ARTICOLO 14 - I SOCI ONORARI**-----

Possono assumere la qualifica di Socio Onorario le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, ad esclusivo giudizio del Collegio dei Fondatori, si siano particolarmente distinte per l'attività di promozione della Fondazione e delle sue finalità, ovvero per il fattivo contributo da loro prestato per il raggiungimento delle finalità stesse o comunque per meriti particolari.-----

-----**ARTICOLO 15 - CONDIZIONI DI PARTICOLARE DECADENZA**-----

I Fondatori Successivi e i Soci Onorari decadranno dalle rispettive qualifiche nella eventualità venissero attuati dagli stessi comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o comunque in contrasto con le finalità della stessa.-----

Al fine di dichiararne la decadenza, varrà unicamente il parere espresso dal Collegio dei Fondatori con il voto unanime dei componenti presenti.-----

Se la decisione dovesse riguardare un Fondatore Successivo, lo stesso non potrà partecipare alla riunione del Collegio riguardante le decisioni relative alla sua eventuale decadenza.-----

-----**ARTICOLO 16 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI**-----

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei conti; viene nominato dal Collegio dei Fondatori e deve essere scelto nell'ambito del Registro dei Revisori Legali.-----

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile.-----

In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.-----

Allo stesso può essere attribuita un'indennità di funzione, definita dal Consiglio di Fondazione.-----

E' fatta salva la possibilità di affidare la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo ove munito dei necessari requisiti ai sensi del seguente art. 17.-----

-----**ARTICOLO 17 - L'ORGANO DI CONTROLLO**-----

Il Collegio dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.-----

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.-----

Il Collegio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti.-----

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.-----

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 23, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.-----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Allo stesso può essere attribuita un'indennità di funzione, definita dal Consiglio di Fondazione, nel rispetto dei limiti normativi previsti in materia, in particolare dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 18 - BILANCI DI ESERCIZIO**-----

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Il Consiglio di Fondazione ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e di esercizio.-----

Il bilancio d'esercizio è predisposto ed approvato dal Consiglio di Fondazione.-----

La struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico - finanziaria della stessa.-----

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.-----

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 19 - MODIFICAZIONI STATUARIE**-----

Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Fondazione, previo parere favorevole del Collegio dei Fondatori.-----

-----**ARTICOLO 20 - I VOLONTARI**-----

La Fondazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.-----

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.-----

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.-----

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

La Fondazione può, altresì, stipulare delle convenzioni con Associazioni di Volontariato.-----

-----**ARTICOLO 21 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**-----

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero non sia più in grado di poterli realizzare ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla Legge.-----

Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Fondazione, dopo aver acquisito il parere favorevole del Collegio dei Fondatori.-----

Nella stessa riunione, il Consiglio provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.-----

Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura del Liquidatori, su indicazione del Consiglio di Fondazione, previo parere del Collegio dei Fondatori, ad altre ETS individuate dal Consiglio di Fondazione, previo parere dell'Ufficio previsto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.-----

-----**ARTICOLO 22 - NORME CONCLUSIVE**-----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.-----

F.to: FRANCESCAVOLONTE'-----

-----SUSANNA CHIAMBRETTI-----